

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Certificazione unica 2017 degli autonomi: trasmissione entro il prossimo 31 luglio 2017 senza sanzioni**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che scade il prossimo 31 luglio 2017 il termine per la trasmissione delle Certificazioni Uniche che **non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata**. Infatti, come precisato in occasione di Telefisco 2017 (risposta ufficializzata nella C.M. 8/E/2017), nel caso in cui la Certificazione Unica contenga esclusivamente **redditi 2016 per la cui dichiarazione non è consentito l'utilizzo del modello precompilato**, la stessa potrà essere trasmessa all'Amministrazione Finanziaria "**anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770**", la cui scadenza è fissata, salvo proroghe dell'ultimo istante, **al prossimo 31.7.2017**. In particolare, potranno beneficiare del maggior termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche 2017 riguardanti, tra gli altri, i **redditi esenti**, i **redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni (compresi i compensi dei "contribuenti minimi" o dei "contribuenti forfetari"), le **provvigioni** per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 29.9.1973, n. 6006), nonché i **corrispettivi erogati dal condominio** per prestazioni relative a contratti di appalto (la cui ritenuta è prevista dall'art. 25-ter del DPR 600/1973).

### **Premessa**

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, è previsto **l'obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate**, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile, ecc.).

#### **OSSERVA**

Per l'invio telematico **deve essere utilizzato il modello "ordinario" di Certificazione Unica**, che ha una struttura **e un contenuto più ampio del modello "sintetico" da consegnare al contribuente**, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

La trasmissione telematica **deve avvenire entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**. Le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016 si sarebbero dovute trasmettere **all'Agenzia delle Entrate entro lo scorso 7.3.2017**.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, in occasione dei quesiti posti durante Telefisco 2017 (risposta ufficializzata nella C.M. 8/E/2017), ha comunque precisato che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione della Certificazione Unica, **"... ritiene che l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770."**

Potranno, quindi, beneficiare del **maggior termine per la trasmissione** all'Agenzia delle Entrate, **le Certificazioni Uniche 2017 riguardanti**, tra gli altri:

- i **redditi esenti**;
- i **redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni (compresi i compensi dei "contribuenti minimi" o dei "contribuenti forfetari");
- le **provvigioni** per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 29.9.1973, n. 6006);
- i **corrispettivi erogati dal condominio** per prestazioni relative a contratti di appalto (la cui ritenuta è prevista dall'art. 25-ter del DPR 600/1973).

#### **OSSERVA**

Conseguentemente, qualora la CU **contenga esclusivamente redditi 2016 per la cui**

**dichiarazione non è consentito l'utilizzo del Modello 730/2017** (ad esempio, compensi corrisposti nel 2016 a lavoratori autonomi titolari di partita IVA), **la stessa può essere trasmessa entro il termine di presentazione del Modello 770/2017 fissato al 31 luglio 2017.**

Peraltro, in virtù di quanto precisato nel citato documento di prassi, **la possibilità di differire il termine** della trasmissione delle Certificazioni Uniche, prive dei dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, entro il termine previsto per la presentazione del modello 770, **semberebbe applicabile a regime** e non limitatamente al corrente periodo d'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito che il differimento di questi termini si è reso necessario *"al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione della certificazione unica"*.

| <b>Scadenza</b>  | <b>Percepti interessati</b>  |
|--|--|
| <b>7 marzo 2017</b>  | Termine per la <b>trasmissione della certificazione unica 2017</b> dei lavoratori dipendenti e/o <b>di coloro che comunque sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.</b>    |
| <b>31 luglio 2017, ovvero entro il termine di scadenza di presentazione del modello 770/2017</b> | Termine per la <b>trasmissione della certificazione unica 2017</b> per i lavoratori autonomi o comunque per coloro che <b>non</b> sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato. |

### **Sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica**

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, è **prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:**

- **senza possibilità, in caso di violazioni plurime,** di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con **un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.**

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, **la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.**

#### **OSSERVA**

Nei casi di **errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione** corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, **viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.**

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che nel caso di:

- **scarto dell'intero file contenente le Certificazioni Uniche**, inviato entro il previsto termine, la sanzione **non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza**;
  
- **scarto di singole Certificazioni Uniche**, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio, contenente le sole certificazioni rettifiche, **entro i cinque giorni successivi alla scadenza** (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).

#### **OSSERVA**

L'Agenzia delle Entrate (C.M. 6/E/2015) ha, invece, affermato che **per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso**, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**